|  |  |
| --- | --- |
|  | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: [marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it) |

Stagione Sportiva 2021/2022

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N°85 del 22 novembre 2021 |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.

nella riunione del 22 novembre 2021 ha pronunciato i seguenti dispositivi:

**Dispositivo n. 11/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n. 11/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 11/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. CALDAROLA GNC in data 8 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 22 dicembre 2021 applicata all’allenatore MANLIO MOSCA dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 3 novembre 2021 calcio a cinque

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CALDAROLA G.N.C. e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore MANLIO MOSCA al 30 novembre 2021.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 22 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 12/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n. 12/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 12/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. FUTSAL PRANDONE in data 13 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 23/2/2022 del calciatore RICCARDO RE applicata dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10 novembre 2021 calcio a 5

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo per mancanza di sottoscrizione in base all’art. 49 del Codice di giustizia sportiva.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 22 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 13/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.13 /CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 13/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP in data 12 novembre 2021 avverso le sanzioni sportive dell’inibizione del dirigente DINO TESTA fino al 26/1/2022 e dell’ammenda di € 1000,00(mille/00) alla società reclamante applicate dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 10 novembre 2021

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo promosso dalla A.S.D. CENTOBUCHI 1972 MP.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 22 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n.14/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.14/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 14/CSAT 2021/2022 promosso dalla POLISPORTIVA SERRALTA in data 13 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3(tre) giornate di gara applicata al calciatore MANUEL PELLEGRINI dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10 novembre 2021 calcio a 5

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla POLISPORTIVA SERRALTA e, per l’effetto, riduce la squalifica applicata al calciatore MANUEL PELLEGRINI a 2(due) giornate di gara.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente F.to in originale F.to in originale

Valentina Pupo Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 22 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 15/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.15/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 15/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. FUTSAL SAMBUCHETO in data 13 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 gare applicata al calciatore STEFANO MICUCCI dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 10 novembre 2021 calcio a 5

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla A.S.D. FUTSAL SAMBUCHETO, e per l’effetto, riduce la squalifica applicata al calciatore STEFANO MICUCCI a 2(due) giornate di gara.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 22 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Dispositivo n. 16/CSAT 2021/2022**

**Reclamo n.16/CSAT 2021/2022**

a seguito del reclamo n. 16/CSAT 2021/2022 promosso dalla A.S.D. PIETRALACROCE 73 in data 15 novembre 2021 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 23/2/2022 applicata al calciatore DA SILVA MARCAL FELIPE TIAGO dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 10 novembre 2021

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo promosso dalla A.S.D. PIETRALACROCE 73 e, per l’effetto, riduce la squalifica applicata al calciatore DA SILVA MARCAL FELIPE TIAGO a 5(cinque) giornate di gara.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 novembre 2021.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 22 novembre 2021**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 22/11/2021**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |